

Promemoria per operatori culturali

in merito all'art. 9 LPCu (Sicurezza sociale degli operatori culturali)

L'articolo 9 della Legge federale sulla promozione della cultura (LPCu) mira a garantire una migliore sicurezza sociale agli operatori culturali. Il Consiglio federale ha deciso di metterlo in vigore a partire dal 1° gennaio 2013 e ha adottato le relative disposizioni d'esecuzione.

Vogliate a questo proposito tenere conto delle seguenti informazioni:

- L'art. 9 LPCu è applicabile solo agli operatori culturali assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). Si tratta di persone fisiche che hanno di regola il loro domicilio in Svizzera.
- I contributi alla cassa pensione o al pilastro 3a concernono solo le prestazioni lavorative degli operatori culturali; i sussidi ai costi di viaggio e trasporto non vengono invece conteggiati per i versamenti alle casse pensioni o al pilastro 3a.
- Il contributo ammonta al 12%. Esso viene versato in parti uguali dall'operatore culturale e dall'Ufficio federale della cultura (UFC) rispettivamente dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia.
- Per contenere gli oneri amministrativi, non vengono versati contributi inferiori a 50 franchi («soglia minima»).
- I versamenti agli operatori culturali vengono effettuati solo nel momento in cui l'UFC o la Pro Helvetia dispongono delle necessarie informazioni relative alla cassa pensione rispettivamente al pilastro 3a.

Esempio 1: Premio letterario				Esempio 2: Tournée di un musicista			
ammontare del premio:			25'000.00	costi di viaggio e trasporto:			600.00
				costi per i pernottamenti:			900.00
conteggio cassa pensione/pilastro 3a				compenso:			1'000.00
operatore culturale:	6% di 25'000		1'500.00	Importo totale del sussidio			2'500.00
Ufficio federale della cultura UFC:	6% di 25'000		1'500.00				
				conteggio cassa pensione/pilastro 3a			
versamenti:				operatore culturale:	6% von 1'000		60.00
all'operatore culturale:			23'500.00	Pro Helvetia	6% von 1'000		60.00
alla cassa pensione/pilastro 3a:			3'000.00				
				versamenti:			
				all'operatore culturale:			2'440.00
				alla cassa pensione/pilastro 3a:			120.00

Basi legali:

- [Legge federale sulla promozione della cultura](#)
- [Modifica dell'Ordinanza sulla promozione della cultura \(OPCu\) del 07.12.2012](#)
- [Commento sulla modifica dell'OPCu del 07.12.2012 \(in francese\)](#)

Publicato dall'Ufficio federale della cultura in collaborazione con Pro Helvetia